

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva	N. 465/2025 R.G.E.
Giudice Esecuzione	Dott. VINCENZO DOMENICO SCIBETTA
Professionista Delegata	Avv. Mariarosa CORTINOVIS
Custode Giudiziario	Avv. Mariarosa CORTINOVIS
	Cod. Fisc. CRTMRS70T621628E
	Tel. n. 035-57.888.00
	E-mail: cortinovis@studiocrm.eu

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
PRIMO ESPERIMENTO

L'Avv. Mariarosa Cortinovis, con studio in Bergamo, Via Verdi n. 2/2A, nominata Professionista Delegata alla vendita (referente della Procedura) dal Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 23.06.2026,

AVVISA CHE

tramite il portale **www.fallcoaste.it** il giorno **25.11.2026, alle ore 15.00**, avrà inizio, con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

nel rispetto delle ordinanze di delega e della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c., nonché in base al Decreto del Ministero della Giustizia 26.02.2015 n. 32, dei seguenti beni immobili:

LOTTO 001 – Unità abitativa sottotetto

UBICAZIONE: *Via Buratti 14, 24124 Bergamo (BG)*

DESCRIZIONE: *Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo A – Unità abitativa sottotetto
– Via Buratti 14*

Diritto di piena ed esclusiva proprietà (1/1) di unità immobiliare sottotetto ad uso abitativo posta su un piano unico, con accesso dalla scala esterna coperta ad uso comune, senza ascensore. L'immobile risulta composto come segue: ingresso/cucina-pranzo/soggiorno, due camere da letto ambedue con accesso dalla zona pranzo-soggiorno, bagno con antibagno, due piccoli terrazzi a pozzo nel lato Sud-Est, in cui si trova un vano in cui è stata posizionata la caldaia, e un unico terrazzo a pozzo nel lato Nord-Ovest (risultante da lavori non conclusi per l'ampliamento di due piccoli terrazzi a pozzo, per i quali, da verifiche effettuate presso l'Archivio Edilizio del Comune di Bergamo, **non** risulta essere stato rilasciato un permesso edilizio). Al fabbricato di cui è parte detta unità immobiliare si accede dalla via Buratti mediante strada privata posta in lato Sud-Ovest del fabbricato medesimo. * Le riscontrate difformità edilizie rispetto ai permessi abilitativi acquisiti e presentati agli Atti del Comune di Bergamo comportano modifiche della copertura e un aumento della SNR e dovranno essere regolarizzate mediante presentazione di permesso edilizio autorizzativo. All'immobile compete proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni del fabbricato di cui fa parte ai sensi di legge e per destinazione, come da perizia. Superficie complessiva di circa mq. 86,00. E' posto al piano P2 sottotetto. L'edificio è stato costruito ante primo settembre 1967. L'edificio è stato ristrutturato nel 2005. Ha un'altezza utile interna "di circa m. altezza media ponderale – ingresso/cucina-pranzo/soggiorno: 2,41; Letto 1: 2,40; Letto 2: 2,40". L'intero fabbricato è composto da n. 3 (compreso il piano sottotetto) piani complessivi, di cui fuori terra n. 3 (compreso il piano sottotetto) e di cui interrati n. 0.

STATO DI MANUTENZIONE GENERALE: buono.

CONDIZIONI GENERALI DELL'IMMOBILE: il Perito ha segnalato che alla data del sopralluogo gli immobili "risultavano essere per lo più in buono stato di conservazione e manutenzione".

Per le ulteriori e più particolareggiate notizie descrittive dell'immobile in oggetto si fa rinvio alla perizia di stima consultabile sui siti indicati nel presente avviso di vendita.

DATI CATASTALI: Le unità immobiliari in oggetto sono censite al Catasto dei Fabbricati del

Comune di Bergamo (BG) come segue:

- Foglio 18, particella 42, subalterno 705 (scheda catastale BG0145809 del 27.06.2005), indirizzo Via Buratti 14, Piano P2, Comune Bergamo (A794), Categoria A3, classe 5, consistenza 4 vani, superficie 68 mq, totale escluse aree scoperte 64 mq, rendita €. 309,87.

NOTIZIE URBANISTICHE-EDILIZIE: L'immobile è stato soggetto alle seguenti pratiche edilizie:

Numero pratica: DIA n. 1516/2004 e successive varianti. Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività.

Per lavori: Demolizione porzione edificio, ristrutturazione e frazionamento unità abitative e recupero sottotetto L.R. 15/96. Oggetto: Ristrutturazione Edilizia. Presentazione in data 24.09.2004 al n. di prot. 6155/2004. Abitabilità / agibilità in data 20.02.2007 al n. di prot. 309.

NOTE: l'agibilità si intende acquisita per silenzio assenso (309/2007, protocollo E0015577 del 20.02.2007).

Numero pratica: DIA n. 305/2005. Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività. Per lavori: Variante alla DIA n. 1516/2004, prot. n. 6155/2004. Oggetto: Ristrutturazione Edilizia. Presentazione in data 03.03.2005 al n. di prot. 1270/2005. Abitabilità / agibilità in data 20.02.2007 al n. di prot. 309.

NOTE: l'agibilità si intende acquisita per silenzio assenso (309/2007, protocollo E0015577 del 20.02.2007).

CONFORMITA' EDILIZIA: NON CONFORME. In perizia si legge quanto segue: "Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: ampliamento del terrazzo sul lato Nord/Ovest, con abbattimento di piccole porzioni di sottotetto non accessibili, includendo le stesse nella superficie del terrazzo, con contestuale ripristino di murature, porzioni di tetto, manto di copertura e scossaline; - realizzazione di piccola apertura con inserimento di serramento, per l'accesso ad una piccola porzione di sottotetto da utilizzare come ripostiglio nel fronte Sud-Est; - omissione della realizzazione dei muri per le armature fisse, prescritti per il rispetto dell'altezza media

ponderale del sottotetto; - rimozione pavimento terrazzo Nord-Ovest. Regularizzabili mediante: Richiesta di autorizzazione edilizia in sanatoria. Descrizione delle opere da aggiornare: - sanatoria per terrazzo fronte Nord-Ovest; - apertura in porzione di sottotetto fronte Sud-Est; - ripristino muri per armature fisse per rispetto dell'altezza media ponderale del sottotetto; - ripristino pavimento terrazzo Nord-Ovest. Oneri di regolarizzazione Totale €. 12.316,00, considerandosi l'oblazione nella misura massima ad oggi prevista, detratti interamente dal valore di stima". Il Perito prosegue segnalando che "in alternativa alla richiesta di permesso edilizio in sanatoria può essere presa in considerazione la rimessa in pristino dello stato autorizzato dai permessi edilizi rilasciati"; e che "La legittimità dei titoli edilizi precedenti si deduce dagli estremi dei titoli indicati nell'ultimo titolo edilizio relativo all'immobile, in quanto l'Amministrazione, al momento dell'istruttoria, si presume abbia fatto le necessarie verifiche. A conferma di ciò, è il carteggio tra il Committente e l'Amministrazione, presente nei fascicoli dei permessi autorizzativi visionati presso l'Archivio Edilizio del Comune di Bergamo".

CONFORMITA' URBANISTICA: CONFORME.

CONFORMITA' CATASTALE: NON CONFORME. In perizia si legge quanto segue: "Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Durante le operazioni di sopralluogo degli immobili, sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto alla planimetria catastale agli atti: - realizzazione apertura per accesso dal terrazzo a pozzo nel lato Sud-Est ad un piccolo vano sottotetto; - abbattimento di spazi sottotetto non accessibili, per ampliamento terrazzo a pozzo nel lato Nord-Ovest; - altezze sottotetto indicate differenti da quelle riscontrate in loco e negli elaborati grafici delle autorizzazioni edilizie. Regularizzabili mediante: Variazione catastale per aggiornamento planimetrie. Descrizione delle opere da aggiornare: Giusta rappresentazione grafica dei nuovi spazi previa richiesta di autorizzazione edilizia per le opere realizzate in assenza di permesso abilitativo da parte del Comune di Bergamo. Oneri di regolarizzazione Totale €. 870,00", che il Perito ha detratto interamente dal valore di stima. Il Perito prosegue segnalando che "Dal confronto svolto tra gli atti catastali e la consistenza dei beni verificata in sede di sopralluogo avvenuto in data 04.12.2025, lo stato dei luoghi risulta non conforme alla planimetria catastale presente agli atti, altresì la stessa è conforme allo stato legittimo di cui ai titoli abilitativi rilasciati

dal Comune di Bergamo”.

Si rimanda, in ogni caso, alla perizia tecnica consultabile sui siti di pubblicazione e/o richiedibili al professionista delegato alla vendita.

QUOTA ESECUTATA: 1/1 – DIRITTO DI PROPRIETA’.

STATO DI OCCUPAZIONE: occupato dal debitore e dalla sua famiglia.

Il Perito ha segnalato l’assenza di spese condominiali.

PREZZO BASE ASTA: €. 72.472,75 (Euro settantaduemilaquattrocentosettantadue/75).

OFFERTA MINIMA, ex art. 571, comma 2, c.p.c.: **€. 54.354,57** (Euro cinquantaquattromilatrecentocinquantaquattro/57).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c. eventuali **OFFERTE IN AUMENTO** non potranno essere inferiori a: **€. 2.000,00** (Euro duemila/00).

CAUZIONE: almeno **pari al 10% del prezzo offerto.** Imposte di trasferimento ed oneri saranno a carico dell’aggiudicatario.

*** **

Lo scrivente Professionista Delegato

D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica **entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi;**
- **ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;**

- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un

codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. **La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.**

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche

tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2) CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso dall'offerente). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L. n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale, prevista dall'1 al 31 agosto di ogni anno);
- f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre

presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

- g) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati dell'art. 12 e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, *tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:*

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione legale dei beni; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione;
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale notarile o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, rilasciate da questi, attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

4) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: esclusivamente con **bonifico sul conto corrente** intestato a

“TRIB. BG RGE 465/2025 CAUZIONI”,

acceso presso la

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C.

IBAN IT 85 U 08940 11100 000000622503

con causale “Asta”.

La cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione dell’offerta, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell’accredito.

Si precisa che, come da nota del Tribunale di Bergamo del 15.10.2020 prot. n. 2262/2020, pubblicata sul sito del Tribunale stesso, il delegato alle vendite è autorizzato ad accettare le offerte ogni qualvolta riscontri gli accrediti delle cauzioni nel conto corrente della procedura, rispondendo esse ai requisiti di cui all’art. 571 c.p.c..

5) IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA:

salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6) SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno all’ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni mediante messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta, con estratto dell’invito

inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7) TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8) OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero

trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9) ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISCIPLINA RELATIVA

AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto *sub* punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva che verrà successivamente comunicato dal Professionista Delegato entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo, inderogabile ed improrogabile di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale); entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese (pari, di regola, al 15%) dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento;
2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto

per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate *sub* punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;
4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno, ai fini dell'art. 1193 c.c., preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. Non saranno ritenuti sussistenti *“giustificati motivi”* per procedere ad una ulteriore rateizzazione del versamento del prezzo *ex* art. 569, comma terzo, c.p.c.. Le eventuali istanze dell'aggiudicatario di riduzione del fondo spese (o di altro contenuto) devono essere

inviata al delegato (non è ammesso il deposito da parte dell'aggiudicatario presso la cancelleria, che non è autorizzata ad acquisirlo), il quale lo depositerà nel fascicolo telematico unitamente al proprio motivato parere;

5. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

LE FORMALITÀ PUBBLICITARIE PREVISTE SONO LE SEGUENTI, a cura dal professionista delegato:

a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti le ordinanze di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 65 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;

b. I siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art. 490, comma 2, c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:

- www.asteannunci.it

- www.astalegale.net

- www.astegiudiziarie.it

- www.fallcoaste.it

RENDE NOTO CHE

a) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- b) la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che, nei limiti di legge, saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) se l'immobile è ancora occupato dal debitore ai sensi dell'art. 560 c.p.c. o da terzi senza titolo, salvo espresso esonero dell'aggiudicatario/assegnatario, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, con spese a carico della procedura;
- f) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario/assegnatario;
- g) la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- h) per le spese condominiali arretrate e non pagate relative alle unità immobiliari in oggetto, qualora non possano essere soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., secondo cui *“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”*;

- i) maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

AVVERTE CHE

1. in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto.
2. in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 *bis* c.p.c., l'estinzione del processo.
4. avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA CHE

- gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale;
- le richieste di visita dell'immobile oggetto della presente esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 5, c.p.c., devono essere formulate unicamente mediante il portale delle vendite pubbliche all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it>, selezionando l'inserzione relativa alla presente vendita e, quindi, la funzione "Prenota visita immobile".

STUDIO LEGALE
Avv. MARIAROSA CORTINOVIS

Via Verdi n. 2/2A - 24121 Bergamo

Tel. n. 035-57.888.00 – Fax n. 035-05.14.307

E-mail cortinovis@studiocrm.eu – Pec mariarosa.cortinovis@bergamo.pecavvocati.it

Per quanto ivi non previsto si rinvia al contenuto dell'ordinanza di vendita pubblicata.

Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., vale anche quale comunicazione in Cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio.

Bergamo, 14.07.2026

Il Professionista Delegato

Avv. Mariarosa Cortinovis